PROVVEDIMENTO DI TRANSIZIONE SUL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 6

Ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari

A decorrere dal 1 novembre 1978, e' istituito il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari in cui sono inquadrati a domanda i titolari di contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed i tecnici laureati, i conservatori dei musei e i curatori degli orti botanici universitari, che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno per un anno attivita' didattica e scientifica, previo parere favorevole delle facolta' presso cui prestano servizio, sull'attivita' di ricerca scientifica effettuata, sulla attitudine alla ricerca scientifica e sull'attivita' svolta nell'universita'. Il titolare del contratto, qualora non ottenga l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma, puo' presentare entro trenta giorni dalla notifica del parere negativo domanda di inquadramento su posti in soprannumero nei ruoli della scuola secondaria secondo modalita' e tempi che saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai fini della determinazione della corrispondenza o affinita' delle discipline universitarie con quelle della scuola secondaria e' dell'assegnazione della sede. Qualora la domanda di inquadramento non sia proposta il contratto si intende tacitamente risolto. Coloro che ottengono l'iscrizione nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari non possono successivamente fruire del disposto di cui al quattordicesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, numero 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, numero 766. I titolari di assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, numero 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, attualmente in godimento, gli assistenti incaricati o supplenti che siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento da almeno un biennio, i borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella, nonche' dall'Accademia nazionale dei Lincei che svolgono la loro attivita' presso le facolta' universitarie, i perfezionandi della Scuola normale superiore e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa compresi i non titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, i titolari di borse di addestramento scientifico e didattico istituite dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari in godimento da almeno un

biennio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari previo giudizio di idoneita' espresso dalla facolta' presso la quale il personale e' in servizio, che terra' conto per i titolari di assegni anche dell'attivita' svolta secondo quanto disposto dall'art. 6, comma diciottesimo, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e, per gli altri aspiranti, della loro operosita' scientifica e didattica. Sono destinati a concorsi liberi da bandire per gruppi di discipline 2.000 nuovi posti del ruolo ad esaurimento. La ripartizione di tali posti tra le universita' e' disposta dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, che determina altresi' i gruppi di discipline per i quali sono banditi i concorsi previsti dal precedente comma. I bandi relativi sono emanati dai rettori delle universita' e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale, da espletarsi, per quanto compatibile con il presente provvedimento, con le modalita' stabilite dall'art. 5 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione giudicatrice e' nominata dal rettore su proposta del consiglio di facolta' limitato alla sola componente docente, ed e' composta di tre professori di ruolo di cui almeno uno professore ordinario che la presiede. Le nomine in ruolo sono disposte dai rettori delle universita' presso cui prestano servizio gli aventi diritto all'inquadramento ovvero presso cui si svolgono i concorsi. Coloro che ottengono la nomina in ruolo ai sensi del presente articolo svolgono compiti di ricerca scientifica, assicurano agli studenti, anche di corsi diversi, la collaborazione nella scelta dei piani di studio, svolgono corsi di esercitazioni deliberati da facolta' o istituti, assolvono a compiti di laboratorio, esplicano attivita' di seminario, svolgono i compiti didattici integrativi anche di piu' corsi ufficiali che le facolta' sono tenute ad affidare loro annualmente. E' preclusa la supplenza temporanea per qualsiasi ipotesi di assenza del titolare del posto. Qualora gli inquadrati svolgono attivita' di assistenza e cura sono equiparati ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri. Agli aggiunti universitari gia' titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, il servizio prestato in tale ultima veste, purche' riconosciuto agli effetti della indennita' prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, e' considerato quale servizio di assistente ospedaliero al fine della partecipazione ai concorsi ospedalieri. Analogamente il servizio prestato dai titolari di assegni qualora abbiano svolto attivita' di assistenza e cura e' riconosciuto valido quale periodo di tirocinio per la partecipazione ai concorsi ospedalieri. Al personale di cui al presente articolo non si applica l'ordine di precedenza di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Al personale di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari, fatta eccezione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349. Con motivata deliberazione delle due facolta' interessate e con il loro consenso, gli aggiunti universitari possono essere trasferiti, con il posto di cui sono titolari, ad altre facolta' della stessa o di altra universita'. Il relativo decreto e' adottato dal rettore dell'universita' alla quale e'

trasferito l'aggiunto. Il trattamento economico e di carriera e' determinato con apposita legge secondo i criteri indicati nel successivo art. 8. I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica e le borse di studio ministeriali, gli incarichi e le supplenze su posti di assistente che diano titolo all'inquadramento e purche' non vengano meno per sopravvenuta indisponibilita' del posto sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo e' costituita dei 2.000 posti destinati a concorsi liberi, elevati del numero di posti necessari per l'inquadramento di coloro che hanno superato i giudizi di cui ai commi primo e quinto, nonche' del numero dei posti per il passaggio degli assistenti di cui al quindicesimo comma del precedente art. 4. Al personale di cui al presente ruolo si applica II disposto di cui al precedente art. 1, comma decimo.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1978, non più in vigore dal 24 dicembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimento di transizione sul personale universitario
Estremi	Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimento-di-transizione-sul-personale-universitario/art-6-ruolo-ad-esaurimento-degli-aggiunti-universitari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it